



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 11.07.2019

Info/92(R)/07.19/RESPONSABILE TECNICO: novità sulle verifiche

<p style="text-align: center;">RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI: DALL'ALBO GESTORI NOVITA' SULLE VERIFICHE</p>

Con due Deliberazioni l'Albo Gestori ambientali introduce importanti novità sullo svolgimento delle verifiche per la qualifica di Responsabile Tecnico.

Nella **Delibera 03/ALBO/CN del 25 giugno 2019** chiarisce che chi ha superato la verifica solo con riferimento al modulo obbligatorio per tutte le categorie può iscriversi alle verifiche solo per gli ulteriori moduli specialistici mancanti, la cui validità sarà pari a 5 anni dal loro superamento. E' inoltre consentito di accorpate nella stessa sessione di verifica al massimo tre moduli. Qualora, allo scadere del quinquennio, non venga superata la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie il candidato perde il requisito di idoneità anche nei casi in cui non sia ancora scaduta la validità quinquennale relativa ai moduli di specializzazione. La Deliberazione sarà in vigore dal 19 luglio p.v.

Nella **Delibera 04/ALBO/CN sempre del 25 giugno 2019, n. 4** dell'Albo nazionale gestori ambientali "Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici" gli articoli concernono sedi e date delle verifiche, le domande di iscrizione, le commissioni d'esame, lo svolgimento delle medesime ed i punteggi, il diario delle verifiche ed i candidati idonei.

Questa Deliberazione entrerà in vigore dal 19 luglio ed abroga le nn. 7 e 10 del 2017.

Con questa informativa si fa seguito alle ns. circolari sui requisiti e compiti del Responsabile tecnico, delle quali per un "remember" se ne riporta sotto una.

Il 29/01/2019 18:11, Associazione Amis ha scritto:

**ALBO GESTORI RIFIUTI:
DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA'
DEL RESPONSABILE TECNICO**

Riguardo alla figura del Responsabile Tecnico*, l'Albo, dopo i provvedimenti emanati per lo svolgimento delle verifiche [Delibera n. 6 del 30 maggio 2017](#) e i requisiti necessari per l'assunzione della carica [Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018](#) (Circo, ha dettato, con la **Deliberazione n1 del 29 gennaio 2019** le "**Prime disposizioni dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico....**" [Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019](#).

La delibera (direttamente consultabile nel link sopra riportato), nell'art.1, intende inquadrare i **compiti "generalisti"** del Responsabile Tecnico "**relativamente alle categorie d'iscrizione Albo gestori per le quali l'incarico è svolto**". In generale, la figura dell'RT **coordina l'attività** degli addetti dell'impresa, definisce le procedura per gestire **situazioni d'urgenza**, vigila sulla corretta **osservanza delle prescrizioni** dei provvedimenti di iscrizione e verifica la **validità di iscrizioni e autorizzazioni** in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Con l'art. 2 vengono invece indicati nel dettaglio i **compiti "speciali"** dell'RT in riferimento le **categorie 1, 4, 5 (e 6)**, quali, ad esempio, la redazione e sottoscrizione dell'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto, il controllo e verifica della permanenza delle caratteristiche di tali mezzi e del rispetto delle condizioni precisate nell'attestazione. Inoltre l'art. 2 chiarisce che il **RT provvede alla definizione di una serie di procedure**, quali quelle per **controllare** che il **codice CER** del rifiuto trasportato sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo, così come le procedure attraverso le quali i conducenti verificano, prima del carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile, e "*nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore*". E' inoltre compito dell'RT definire le procedure utili alla **corretta esecuzione delle operazioni di carico, scarico e trasbordo** dei rifiuti, nonché quelle deputate a garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza dei documenti e delle attrezzature necessarie. Sempre nell'ambito delle categorie 1, 4, 5, e anche 6, il RT è chiamato a garantire la **formazione dei conducenti** e degli addetti dell'impresa, per la compilazione del FIR e registro nonché per la **documentazione ADR e dei trasporti transfrontalieri**, come anche a coordinare l'attività dei conducenti nell'eventualità di difformità del carico

Più specifici sono i compiti dell'RT individuati dall'art. 3 per la **gestione dei centri di raccolta**, che deve attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta con le modalità previste dall'apposita delibera n.2/2009 oltre che verificare la conformità dei centri di raccolta al DM 8 aprile 2008.

Anche per quanto riguarda la **cat. 8 (intermediazione e commercio senza detenzione)** l'art. 4 insiste sul dovere dell'RT di garantire un'adeguata **formazione degli addetti dell'impresa** circa la compilazione e la tenuta dei registri di carico e scarico e FIR e documentazione richiesta per merci pericolose e trasporto transfrontaliero, in più anche verificare la **validità di iscrizioni e autorizzazioni** dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto dell'attività di intermediazione e commercio.

Gli art. 5 e 6 individuano i compiti specifici per le attività di **bonifica di siti (cat. 9)** e bonifica di **beni contenenti amianto (cat. 10)**, prevedendo, ad esempio, che il RT produca, con il legale rappresentante dell'impresa, una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** recante tipologie e valore di acquisto delle **attrezzature minime**, così come si prevede che debba verificare che le attrezzature utilizzate dalle imprese si mantengano idonee e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme di settore.

La deliberazione affronta, all'art.7, anche la posizione dell'**RT che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese**, questo infatti, in attesa di un annunciato provvedimento che ne definisca i limiti, **è obbligato a rappresentare, per ogni impresa che si avvale dei suoi servizi, tutti gli incarichi svolti, utilizzando un apposito modello** allegato alla delibera. Tale dichiarazione deve essere prodotta alla Sezione regionale competente in fase di iscrizione, di rinnovo o variazione dell'iscrizione per modifica dell'RT

* A proposito della figura dell'RT teniamo a fare un inciso che va oltre i contenuti di questa delibera dell'Albo: **attenzione a non confondere il Responsabile Tecnico**, richiesto dalla normativa per l'iscrizione alle categorie dell'Albo Gestori Rifiuti, **con il Direttore Tecnico degli impianti di stoccaggio e gestione rifiuti**, come è stato finalmente chiarito dalla circolare ministeriale recante le nuove linee guida sugli stoccaggi (si veda ns. *Info/10(R)/01.19/ Nuove LINEE GUIDA MINISTERIALI PER LO STOCCAGGIO RIFIUTI*, appena inviata in data odierna).

La circolare n. 1121 del 21.01.2019 precisa che “la **responsabilità della gestione operativa** dell'impianto è affidata ad un **direttore tecnico**, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico scientifiche, cui spettano i compiti di **controllo** a partire dalla fase di **accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione**”.

Nella circolare si “**raccomanda**” inoltre, fugando le perplessità suscitate dalla prima versione delle linee guida sugli stoccaggi, che tale figura **sia “sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso**, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore”. Inoltre, se la presenza continua incontrasse degli impedimenti, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, **il direttore tecnico può avvalersi anche di singoli responsabili**, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.